

STATUTO

ASSOCIAZIONE "LEONTES THS NEMEAS ETS"

ARTICOLO.1-COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione denominata: "LEONTES THS NEMEAS ETS", con sede nel comune di Correggio nell'emilia, via Fosdondo 72, c/o Mattia Gatto. Simbolo dell'associazione è un guerriero Oplita con testa di Leone e corpo umano, l'immagine è rappresentata in un semicerchio con inscritto sulla circonferenza "ΛΕΟΝΤΕΣ ΘΗΣ ΝΕΜΕΑΣ" e nella parte inferiore la traduzione in Italiano "Leoni di Nemea". Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede Legale, ove se ne ravvisi la necessità, previo deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
2. L'associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO.2-SCOPI E ATTIVITA'

1. L'associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ed in particolare i seguenti punti:
 - Promuovere lo sport in alcune discipline di tradizione storica quali scherma, scherma medioevale, tiro con l'arco, pancrazio e lotta greco-romana.
 - Promuovere e sviluppare ricerche, studi, ed incontri per approfondire e diffondere la conoscenza, la riscoperta e rivalutazione della storia, degli usi, costumi e delle tradizioni artistiche, sociali e popolari della cultura greca della madre patria e delle colonie italiane, con particolare attenzione alla parte militare del periodo classico e primo ellenistico e alle successive interpretazioni del modello militare greco da parte di Etruschi e popoli Italici.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
 - Raccogliere fondi, accettare donazioni, offerte, contributi e lasciti;
 - Possedere e gestire, sotto ogni forma strutture e beni materiali, mobili od immobili, anche se sempre e solo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - Stipulare contratti e accordi con altre Associazioni, Istituzioni, enti privati e terzi in genere;
 - Aprire rapporti di conto corrente con Istituti di Credito richiedendo agli stessi l'eventuale accensione di affidamenti utilizzabili nelle forme tecniche che si rivelino maggiormente consone al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - Organizzare spettacoli, mostre, conferenze, convegni ecc. aventi carattere culturale, storico, rievocativo, ricreativo ecc.;
 - Pubblicare una propria rivista e/o bollettino, gestire un proprio sito web, pubblicare atti di convegni, conferenze, seminari nonché libri. Stampare altresì in proprio materiale informativo per i corsi tenuti ai propri soci che potranno essere ceduti anche a terzi.
 - Più in generale fare tutto quanto si renderà necessario od anche solo opportuno per il conseguimento dei predetti scopi istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Le prestazioni fornite dai propri associati sono gratuite, fatta salva la possibilità di rimborsi spese autorizzati dal Comitato Direttivo su domanda dell'associato. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo dipendente anche ricorrendo ai propri associati.

ARTICOLO.3 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote sociali stabilite di anno in anno dall'Assemblea;
 - b) Contributi volontari degli associati;
 - c) Eredità, donazioni e legati;
 - d) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti ed Istituzioni pubblici;
 - e) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - f) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - g) Provenienti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

ARTICOLO. 4 - SOCI

1. Il numero di aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione;
 - Fondatori. Sono soci Fondatori quelle persone che hanno partecipato all'iniziale costituzione dell'Associazione e che siano in regola con le condizioni previste per i soci ordinari.
 - Ordinari. Sono soci Ordinari quelle persone che, in regola con la quota associativa annuale, avendone presentato domanda ed avendo sottoscritto il presente Statuto, partecipano attivamente e in via stabile e continuativa alla vita dell'Associazione, dopo essere stati ammessi a tale qualifica dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi

- avranno versato la quota associativa;
4. All'atto di ammissione a socio, consegnerà automaticamente il tesseramento al Centro Sportivo Italiano, od altro Ente o Federazione di competenza. Tale tessera sarà già di per sé identificativa dell'appartenenza del Socio alla Associazione.
 5. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
 6. Il recesso da parte dei soci dev' essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
 7. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
 - a) Mancato versamento della quota associativa per due anni (24 mesi);
 - b) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) Persistenti violazioni degli obblighi statuari.
 8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO. 6 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono obbligati:
 - a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) Ad accedere alle cariche associative.
 - d) diritto di esaminare i libri sociali, richiedendo in forma scritta (e-mail) al Presidente o ad ogni membro del Comitato Direttivo dell'Associazione i quali entro trenta giorni dalla richiesta invieranno i libri sociali richiesti, in conformità con l'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 117/2017
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ARTICOLO. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Comitato Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Vicepresidente;
 - e) Il Segretario;
 - f) Il Tesoriere.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
-
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, le votazioni dell'Assemblea ordinaria prevedono un quorum del 50% +1 degli associati.
 3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione tramite votazione con quorum rafforzato pari a tre quarti degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dell'intero corpo assembleare (quorum deliberativo di $\frac{3}{4}$ degli associati ex Art. 21 del Codice Civile). In caso di Assemblea straordinaria in seconda convocazione è previsto un quorum costitutivo pari al 50% + 1 dei soci.
 4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti; Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati.
 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che dev'essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO. 9 – IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni. Esiste una incompatibilità di cariche con altre A.S.D., e perdura il divieto di rivestire cariche simili in altre A.S.D.. I membri del Comitato direttivo dichiarano di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità di carica a norma di legge.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, sarà indetta un'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo/nuovi membri del Comitato. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) Predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
4. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
5. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 120 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o telefonico da recapitare almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO. 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO. 11 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, esercitandone le funzioni. Il Vicepresidente rimane in carica per un anno ed è rieleggibile.

ARTICOLO. 12 – SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario viene nominato dall'Assemblea e partecipa alle riunioni del Comitato direttivo; in qualità di Tesoriere cura e controlla l'incasso delle quote sociali, redige e propone al Comitato direttivo i progetti di

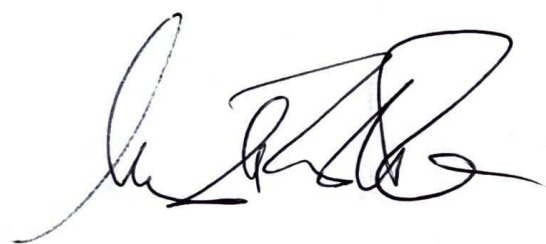
Bilancio Preventivo e Consuntivo. Il Segretario tiene l'elenco dei Soci e ne cura l'aggiornamento, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di riunione del Comitato direttivo e dell'Assemblea e ne assicura la diffusione ai Soci. Provvede altresì all'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali. Il Segretario ed il Tesoriere rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.

ARTICOLO. 13 – NORMA FINALE

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

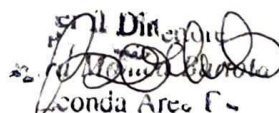
ARTICOLO.14 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG.	30 MAR. 2023	SERIE
IL		3
N. 1058 CON € esente		
IL DIRETTORE DELL'U.T.		

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni



Conda Arc. F.

